

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 168 Del 29-12-20

-----  
**OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO  
OCCUPAZIONALE 2020, AI FINI DELLA PROCEDURA SELETTIVA (PROGRAMMA RISERVATO  
PERSONALE INTERNO).-**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore  
20:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei  
modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

<b>LEONI FRANCESCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>IANNI GUIDO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ALFONSI LUIGINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.  
ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.  
LEONI FRANCESCO in qualità di  
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su  
riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Enti locali nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale:

*"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4" omissis*

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 24/07/2020 divenuta esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato – DUPS - 2020.2022;**

**VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2020 divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020.2022;**

VISTO l'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (legge Madia), modificato dall'articolo 1, comma ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto Milleproroghe), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, per il quale:

*“Per il triennio 2020.2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per le progressioni fra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani di fabbisogni per nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero dei posti riservati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni fra le aree di cui all'articolo 52 del d.lgs. 165/2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati ad utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;*

RILEVATO che il ricorso alle progressioni verticali costituisce mera facoltà e non obbligo, essendo rimesso alla valutazione discrezionale di ciascuna Amministrazione al fine di valorizzare le professionalità interne di ruolo esistenti, conformemente al dettato dell'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 150 del 2009, secondo cui l'attribuzione dei posti riservati al personale interno nei concorsi pubblici è *<finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze>*;

CONSIDERATO che il nuovo tetto del 30%, introdotto dall'art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale degli enti, per effettuare progressioni verticali va considerato come massimo invalicabile e non è suscettibile di arrotondamenti, e che la base di calcolo da prendere in considerazione per definire la percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale (si veda **Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 42/2018**);

VALUTATA\_\_l'opportunità di modificare Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) per il triennio 2020/20202 - ex art. 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., prevedendo la copertura del posto di organico vacante di Istruttore Direttivo di Vigilanza- Categoria Giuridica “D.1” mediante progressione verticale riservata ai dipendenti di ruolo di questa Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 15, d.lgs.

75/2017, modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020;

RITENUTO di approvare la modifica al programma del fabbisogno di personale 2020.2022 e del piano occupazioni 2021, nei termini riportati;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, emanato norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile dei competenti servizi, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione di essa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE la modifica al programma al piano occupazionale 2020, a valere sul programma del fabbisogno di personale 2020.2022, prevedendo la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Categoria D.1. mediante procedura selettiva riservata al personale interno (progressione verticale), secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020.

3. DI DARE ATTO che ai fini della copertura del posto mediante valorizzazione del personale in servizio, sono osservati i limiti percentuali previsti dalla legge.

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

5. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei conti, ai fini dell'osservanza dell'equilibrio del bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge di Bilancio per il 2020.

7. DI DEMANDARE al Servizio proponente di porre in atto i provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

8. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del Sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

#### LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*»;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE  
LEONI FRANCESCO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 21-01-2021

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

---

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- ( ) 29-12-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- ( ) 01-02-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

---

**ANNOTAZIONI**

---

---

---

---